

*Mario Trommino*

## Riflessioni sullo *status* giuridico di *Netum* e *Leontini* in seguito alla conquista romana della Sicilia

1. Premessa - 2. *Netum* nel racconto ciceroniano: *civitas foederata*? - 3. *Leontini*: dalle Verrine alle *Philippicae* - 4. Conclusioni

1. L'inizio della prima delle tre guerre romano-puniche – databile intorno al 264 a.C.<sup>1</sup> – e gli eventi che ne seguirono, cambiarono per sempre le sorti dell'Europa occidentale e con esse la storia dell'intera Sicilia e della sua struttura politico-amministrativa.

Un esteso quadro della situazione politica che ne derivò è fornito da Cicerone che – in *Verr.* 2.3.12<sup>2</sup> – riferisce di un'ampia frammentarietà amministrativa, all'interno della quale si possono distinguere, secondo l'Arpinate, quattro tipologie di *civitates*, ad ognuna delle quali era riservato un particolare trattamento amministrativo e tributario<sup>3</sup>.

Dal racconto ciceroniano emerge che alla maggior parte delle città della Sicilia<sup>4</sup> fu concesso *in amicitiam*<sup>5</sup> di continuare a godere del sistema di riscos-

---

<sup>1</sup>) L'inizio della guerra punica è comunemente datato – come detto – al 264 a.C., tuttavia F.P. RIZZO, *La prospettiva diodorea sugli inizi del primo conflitto punico*, in «Φιλία χαρις». Miscellanea E. Manni, Roma, 1980, p. 1897-1920, contro la *communis opinio*, ha ritenuto di doverla ridatare al 263 a.C.

<sup>2</sup>) Si veda il testo *infra*, § 2.

<sup>3</sup>) In questa sede non ci si occuperà della più vasta problematica relativa all'assetto complessivo e generale della Sicilia in seguito alla conquista romana, tuttavia è bene tenere sempre presente quello che è il quadro d'insieme relativo all'assetto amministrativo-tributario della Sicilia romana quale risulta dal dettato ciceroniano, al quale si farà solo un rapidissimo accenno.

<sup>4</sup>) Nelle Verrine troviamo, in ordine di comparizione, le seguenti cittadinanze decumane: *Agrinenses* (2.3.67), *Herbitenses* (2.3.75), *Acestenses* (2.3.83), *Tissenses* (2.3.86), *Amestratini*

sione dei tributi precedente al dominio romano, basato sulla corresponsione della cd. *decuma*<sup>6</sup>, mentre ‘*perpaucae*’<sup>7</sup> furono le città sottomesse con la forza e

---

(2.3.88), *Petrini* (2.3.90), *Thermitani* (2.3.99), *Imacharenses* (2.3.100), *Hennenses* (2.3.100), *Calactini* (2.3.101), *Mutyenses* (2.3.101), *Hyblenses* (2.3.102), *Menaeni* (2.3.102), *Agrigentini*, *Entellini*, *Heracienses*, *Gelenses*, *Soluntini*, *Catinenses*, *Tyndaritani*, *Chephaloeditani*, *Haluntini*, *Enguini*, *Apollonienses*, *Capitini*, *Inenses*, *Murgetini*, *Assorini*, *Helorini*, *Ietini*, *Citarini*, *Scherini* (2.3.103) e *Aetnenses* (2.3.104).

<sup>5</sup>) Cicerone vuol farci credere, con uno dei suoi tanti artifici retorici, che tale privilegio fu concesso alla Sicilia ‘*in amicitiam*’, tuttavia la verità è da rintracciare in quello che si può leggere in Cic., *Verr.* 2.3.14: ‘*Videte nunc maiorum sapientiam, qui cum Siciliam tam oportunitum subsidium belli atque pacis ad rem publicam adiunxissent, tanta cura Siculos tueri ac retinere voluerunt ut non modo eorum agris vectigal novum nullum imponerent, sed ne legem quidem venditionis decumarum neve vendendi aut tempus aut locum commutarent*’. Solo un lettore ingenuo potrebbe credere che le scelte di politica estera siano state prese da Roma ‘*in amicitiam*’ e non siano guidate invece da un’attenta analisi economica, politica e militare dei rischi e dei benefici connessi alla nuova provincia d’oltremare. In questa prospettiva, l’importanza della Sicilia e della sua fedeltà non sfuggì di certo a Roma che in seguito alla conquista dell’isola dovette adeguare i propri schemi amministrativi e gestionali ad una realtà completamente nuova per cultura e tradizione. A tal proposito si è spesso parlato di «romanizzazione» (tra gli ultimi convinti assertori di tale fenomeno si vedano le osservazioni proposte in G. BEJOR, *Aspetti della romanizzazione in Sicilia*, in «Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società antiche. Atti del convegno di Cortona», Pisa-Roma, 1983, p. 345 ss.), intendendo con tale termine un’azione quasi unilaterale di Roma che, in forza delle proprie conquiste, imponeva propri usi e costumi. Quest’impostazione – ormai largamente superata (diffuse sono ormai le critiche al concetto classico di «romanizzazione»: fra i tanti lavori sul tema mi limito a segnalare il pregevole B. BLASQUEZ, *Nuevos estudios sobre la Romanización*, Madrid, 1989, *praeipuae* p. 101 ss.) – è stata sostituita con una visione più completa e complessa, come d’altronde si presentava la realtà dell’epoca. Oggi si preferisce parlare di «acculturazione» (cfr. per tutti A. DUPRONT, *L’acculturazione*, Torino, 1966, specie p. 10 ss.), sottolineando con questo termine un fenomeno «mai univoco e unidirezionale» (A. PINZONE, *La ‘romanizzazione’ della Sicilia occidentale in età repubblicana*, in «Atti Terza Giornata Internazionale di Studi sull’area elima», Pisa, 2000, p. 850) attraverso il quale Roma non pretese di imporre con la forza i propri usi e costumi, lasciando anzi ampio spazio alle autonomie locali.

<sup>6</sup>) Questo sistema affondava le proprie radici nella cd. *lex Hieronica*, introdotta da Ierone II (in H. DEGENKOLB, *Die Lex Hieronica und das Pfändungsrecht der Steuerpächter: Beitrag zur Erklärung der Verrinen*, Berlin, 1861, p. 89, si è proposto di attribuire questa legge a Ierone I, soprattutto alla luce di Dion. Hal., *ant. Rom.* 13.35.3, dal quale emergerebbe che i siciliani non davano alle leggi il nome dei legislatori. Tuttavia la dottrina concorda in maniera quasi unanime sulla paternità di Ierone II. Una vasta rassegna bibliografica si troverà nel fondamentale J. CARCOPINO, *Le loi de Hiéron et les Romains*, Paris, 1912, specie p. 48 ss.), la quale conteneva le norme che regolavano l’imposizione e la riscossione delle decime sui raccolti. La procedura prevedeva innanzitutto la cd. ‘*subscriptio aratorum*’ e la contestuale ‘*professio ingerum et satiorum*’, grazie alla quale si procedeva alla redazione delle liste contenenti i nomi degli agricoltori e le caratteristiche dei relativi fondi. Una volta che il raccolto giungeva a maturazione seguiva l’appalto delle decime – che avveniva a Siracusa – con la successiva riscossione che avveniva campo per campo. Il raccolto riscosso

conseguentemente sottoposte alla cd. ‘*censoria locatio ut Asiae lege Sempronia*’<sup>8</sup>.

veniva poi ammassato in appositi siti, pronto per essere trasportato a Siracusa e di lì a Roma. Per un approfondimento generale si veda il sempre illuminante J. CARCOPINO, *Le loi de Hiéron et les Romains*, cit., *passim*.

<sup>7</sup>) Sulle ‘*perpaucae civitates*’ che furono prese con la forza, oltre a quanto si dirà *infra*, § 2, si veda R. T. PRITCHARD, *Perpaucae Siciliae civitates: notes on Verr. 2, 3, 6, 13*, in «*Historia*», XXIV, 1975, p. 33-47. Volendo abbozzare un elenco – nonostante in dottrina le opinioni siano tutt’altro che convergenti (sin dai primi anni dell’Ottocento autorevole dottrina dibatte sul numero delle città da definirsi censorie: a titolo esemplificativo si ricordino i contributi forniti in C. T. ZUMPT, *Marci Tullii Ciceronis Verrinarum l. VII*, Berlin, 1830, p. 437 ss., R. DARESTE, *De forma et conditione Siciliae provinciae romanae*, Paris, 1850, p. 33 ss., J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, II, Leipzig, 1884, p. 186 ss., E. PAIS, *Alcune osservazioni sulla storia e l’amministrazione della Sicilia durante il dominio romano*, Palermo, 1888, p. 113-256, K.J. BELOCH, *Historische Beiträge zur Bevölkerungslehre, Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt*, Leipzig, I, 1886, trad. it – *La popolazione antica della Sicilia* –, Palermo, 1889, p. 1-83, A. HOLM, *Geschichte Siciliens im alterthum*, Leipzig, 1870, trad. it. – *Storia della Sicilia nell’antichità* –, Torino, III, 1901, p. 112 ss., C. BELLIENI, *Ager decumanus e ager censorius in Sicilia*, in «*Studi Saresesi*», IX, 1931, p. 124 ss., E. CICCOTTI, *I tributi e l’amministrazione tributaria nel mondo antico*, Padova 1960, p. 85, e L. PARETI, *Storia di Roma del mondo romano*, II, Torino, 1952, p. 426 ss.; tuttavia già il Frank nei primi anni del Novecento avanzava la proposta di abbassare drasticamente il numero delle città censorie che, secondo lo studioso statunitense, sarebbero circa sei. Tuttavia sarà il caso di sottolineare che il Frank non parla esplicitamente di città censorie ma genericamente di «*Ager publicus* [about 6 communities] owned by the sovereign people»: cfr. T. FRANK, *Roman imperialism*, New York, 1914, p. 97.) – delle cittadinanze cd. censorie, esse sono: *Acraeusens, Bidenses, Camarinenses, Drepanitani, Echelenses, Eryni, Ergetinmi, Hadranitani, Herbessenses, Ipanenses, Leontini, Libybaetani, Macellini, Megarenses, Mytistratini, Naxi, Noini, Paropini, Phintienses, Selinuntini, Semelitani, Symaethi, Syracusani, Talarienses, Triocalini, Tyracinenses, Zanclaci*.

<sup>8</sup>) Si tratterebbe della cd. ‘*lex de provincia Asia*’, «ormai con certezza attribuita a Gaio Gracco e disciplinante l’appalto delle imposte in Asia» (G. PURPURA, *La provincia romana d’Asia, I publicani e l’epigrafe di Efeso (Monumentum Ephesinum)*, in «*Iura*», L, 1999, p. 177-198). Tuttavia sarà il caso di rilevare l’incertezza della tradizione, tutt’altro che definitiva sull’argomento. Di una *lex Sempronia* parla esplicitamente solo Cicerone in *Verr.* 2.3.12 (cfr. *infra*, § 2) e accenni vengono fatti anche in *Att.* 1.17.9: ‘*Asiam qui de censoribus conduxerunt, questi sunt in senatu se cupiditate prolapsos nimium magno conduxisse, ut induceretur locatio, postulerunt*’, mentre Frontone afferma più genericamente che Gracco ‘*locavit Asiam*’ (si veda l’edizione del Naber – basata su una parziale collazione del Du Rieu – *M. Cornelii Frontonis et M. Aurelii imperatoris Epistulae. L. Veri et T. Antonini Pii et Appiani epistularum reliquiae, post Angelum Maium cum codicibus Ambrosiano et Vaticano iterum contulit G. N. Du Rieu, cur. S.A. Naber*, Leipzig, 1867, p. 123. A proposito del testo di Frontone può non essere necessario risalire all’opera del Naber visto che numerose sono le edizioni che hanno visto la luce nel Novecento, tuttavia queste hanno il difetto di non basarsi su una nuova collazione del testo Ambrosiano-Vaticano, avendo come testo di riferimento sempre quello collazionato dal Du Rieu. Un’ampia rassegna bibliografica si trova in A. PERI, *M. Cornelii Frontonis Opuscula*, I, Cassino, 2004, p. 1-172. Notizie su aspetti tributari dell’Asia, sebbene assai vaghe, pervengono anche da Flor., *hist. Rom.* 2.3.2 (‘*Qui cum pari tumultu atque terrore plebem in arivos agros arcesseret, et recentem Attali hereditatem in alimenta populo polliceretur*’) e Vell., *hist. Rom.* 2.6.3 (‘*dividebat agros, vetabat quemquam plus quingentis iugeribus habere, quod aliquando*

A questi due gruppi di città si devono aggiungere, stando alle parole di Cicerone, le cd. 'civitates sine foedere liberae et immunes'<sup>9</sup> e le 'civitates foederatae'<sup>10</sup>.

In questa sede focalizzeremo la nostra attenzione su due particolari civitates situate nel territorio siracusano e sullo status politico-tributario da esse assunto in seguito all'invasione romana della Sicilia.

Il riferimento è alle città di Netum e di Leontini, la cui collocazione giuridica all'interno della struttura costituzionale della nuova provincia di Sicilia risulta essere – nelle fonti – tutt'altro che pacifica.

2. Per la ricostruzione dello status giuridico di Netum in seguito alla conquista romana disponiamo di un duplice gruppo di notizie, (forse) solo a prima vista contraddittorie. Il primo testo su cui ci si dovrà soffermare è indubbiamente rappresentato da:

Cic., *Verr.* 2.5.56: Age porro, tu, qui tam religiosum existimari te voluisti interpretem foederum, cur Tauromenitanis frumentum, cur Netinis imperasti? Quorum civitatum utraque foederata est. Ac Netini quidem sibi non defuerunt ac, simul pronuntiasti libenter te Mamertinis remittere, te adierunt et eandem suam causam foederis esse docuerunt. Tu aliter decernere eadem in causa non potuisti; pronuntias Netinos frumentum dare non debere et ab his tamen exis.

---

*lege Licinia cautum erat, nova constituebat portoria, novis coloniis replebat provincias, iudicia a senatu transferebat ad equites, frumentum plebi dari instituerat; nihil immotum, nihil tranquillum, nihil quietum, nihil denique in eodem statu relinquebat; quin alterum etiam continuavit tribunatum*<sup>9</sup>).

<sup>9</sup>) Su questa categoria di civitates, di cui facevano parte Centuripae, Halaesa, Segesta, Halicyae e Panbormus, si veda *generaliter* A. PINZONE, *Civitates sine foedere immunes ac liberae: a proposito di Cic. Verr. 2, 3, 6, 16*, in «Città e popoli liberi nell'imperium Romanum», II, 1999, p. 463-495.

<sup>10</sup>) Invero dubbi sono stati avanzati persino sull'esistenza stessa di questa categoria di città e di conseguenza sull'esistenza dei foedera. L'Eckstein, trattando i rapporti tra Roma e Ierone II, è arrivato ad affermare che questi non sarebbero mai stati regolati sulla base di un foedus, ma sarebbero rimasti su un piano prettamente informale (A.M. ECKSTEIN, *Unicum subsidium populi Romani. Hiero II and Rome, 263 b.C. - 215 b.C.*, in «Chiron», X, 1980, p. 183-203). Critiche all'impostazione dello studioso americano sono state – giustamente – avanzate dal Pinzone che ha rilevato come tale impostazione «urta in maniera evidente con la notizia liviana per cui alla morte del vecchio e fedelissimo alleato, l'allora pretore di Sicilia avrebbe insistito per una renovatio del foedus con Siracusa. Davvero non si capisce quale potrebbe essere stato il foedus da renovare, se non quello appunto tra Roma e Gerone II». Sul punto doverosa è la lettura di A. PINZONE, *Sulle civitates foederatae di Sicilia: problemi di storia e cronologia*, in «Archivio storico messinese», XXIX, 1978, p. 353-379 ma praecipuae p. 363, nonché di M. GENOVESE, *Condizioni delle civitates della Sicilia ed assetti amministrativo contributivi delle altre province nella prospettiva ciceroniana delle Verrine*, in «Iura», XLIV, 1993, p. 192 ss.

Come sembra chiaro dal passo appena riportato, *Netum* era – al pari di *Messana* e *Tauromenium*, con le quali dal testo emerge un'assoluta identità giuridica – una città confederata con Roma. Tant'è vero che, nel testo, l'elegante<sup>11</sup> oratore romano si meraviglia della disparità di trattamento nei confronti di tre città che – viceversa – dovrebbero essere trattate in egual maniera.

Se ci si fermasse alla lettura del testo appena riportato nessun dubbio sembrerebbe poter residuare sulla condizione giuridica di *Netum*, palesemente facente parte della categoria delle *civitates foederatae*, sebbene in posizione di inferiorità rispetto a *Messana* e *Tauromenium*, con le quali condividerebbe lo *status* giuridico ma non il trattamento tributario<sup>12</sup>.

Tuttavia la situazione si complica, probabilmente solo in apparenza, se si torna indietro nell'opera ciceroniana e si legge il famoso passo delle Verrine a cui si faceva cenno poc'anzi<sup>13</sup>, nel quale l'autore descrive – seppur a grandi linee – l'assetto amministrativo e tributario della nuova provincia di Sicilia:

Cic. *Verr.* 2.3.12: Ea causa triperita, iudices, erit in accusatione; primum enim de decumano, deinde de empto dicemus frumento, postremo de aestimato. Inter Siciliam ceterasque provincias, iudices, in agrorum vectigalium ratione hoc interest, quod ceteris aut impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Poenorum quasi victoriae praemium ac poena belli, aut censoria locatio constituta est, ut Asiae lege Sempronia: Siciliae civitates sic in amicitiam fidemque accepimus ut eodem iure essent quo fuissent, eadem condicione populo Romano parerent qua suis antea paruissent. Perpaucae Siciliae civitates sunt bello a maioribus nostris subactae; quarum ager cum esset publicus populi Romani factus, tamen illis est redditus; is ager a censoribus locari solet. Foederatae civitates duae sunt, quarum decumae venire non soleant, Mamertina et Tauromenitana, quinque praeterea sine foedere immunes [civitates] ac liberae, Centuripina, Halaesina, Segestana, Halicyensis, Panhormitana; praeterea omnis ager Siciliae civitatum decumanus est, itemque ante imperium populi Romani ipsorum Siculorum voluntate et institutis fuit.

Dal testo risalta agli occhi che questa volta Cicerone non cita tra le città confederate anche *Netum*, ma si limita a ricordare che '*foederatae civitates duae sunt*': *Messana* e *Tauromenium*.

---

<sup>11</sup>) Non è questa la sede adatta per addentrarsi nelle peculiarità stilistiche e letterarie di Cicerone, per le quali rimandiamo ai recenti contributi del Narducci che a più riprese si è occupato del rapporto tra la lingua di Cicerone e gli ambiti specialistici all'interno dei quali viene usata, siano essi politici, avocatzati o più nobilmente filosofici: cfr. E. NARDUCCI, *Introduzione a Cicerone*, Bari, 2005, p. 132 ss., *Eloquenza e astuzie della persuasione di Cicerone*, Firenze, 2005, p. 1-72, e *Cicerone, la parola e la politica*, Bari, 2009, *passim*.

<sup>12</sup>) Cfr. *infra*, nt. 21.

<sup>13</sup>) Cfr. *supra*, § 1.

L'omissione ciceroniana ha fatto sorgere in dottrina dubbi, a mio parere eccessivi, sulla condizione giuridica di *Netum* nonché sull'attendibilità stessa del testo ciceroniano<sup>14</sup>.

Dell'inattendibilità del passo di Cicerone è sicuro soprattutto il De Sanctis che – con termini decisamente perentori<sup>15</sup> – a dimostrazione dell'imprecisione dell'oratore romano, cita il passo riportato in apertura di questo paragrafo<sup>16</sup> riguardante le richieste di esenzione dalla dazione di frumento formulate da *Netum* e *Tauromenium* in seguito alla concessione di tale privilegio a *Messana*.

L'interpretazione del De Sanctis, tuttavia, non tiene conto del fatto che, nei due passi citati<sup>17</sup>, l'Arpinate sembra occuparsi di due aspetti completamente differenti dei *foedera* che regolavano le relazioni di Roma con le tre città siciliane in questione.

In Cic., *Verr.* 2.3.12, sotto la lente d'ingrandimento è posta la questione delle città soggette alla *decuma*, alla quale sono sottratte *Messana* e *Tauromenium* ('*quarum decumae venire non soleant*') ma che invece grava – per ragioni che rimangono oscure e sulle quali risulta impossibile sbilanciarsi – su *Netum*<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup>) L'attendibilità storica delle Verrine ciceroniane è stata ed è oggetto di annose discussioni per le quali si rimanda a S. MAZZARINO, *In margine alle 'Verrine', per un giudizio storico sull'orazione 'De frumento'*, in «Atti I Congresso Internazionale di Studi Ciceroniani», II, Roma, 1961, p. 99-118, e al più recente A. PINZONE, *Rileggendo la de frumento: Cicerone, Verre e il frumentum in cellam*, in «Instrumenta Doctrinae», IV, Messina, 1992, p. 176-206. Volendo fornire un accenno di quello che è il mio pensiero in proposito è innegabile che il ruolo ricoperto dallo scrittore delle Verrine abbia potuto in qualche modo inquinare la genuinità di qualche informazione o di qualche dato, ma d'altra parte il problema dell'imparzialità non riguarda certo solo Cicerone e il particolare ruolo da lui svolto in occasione del processo a Verre bensì l'intera storiografia. Tuttavia ritengo che la soluzione non stia tanto nello stabilire l'attendibilità o meno dello scritto Ciceroniano *tout court*, quanto assumere un corretto atteggiamento una volta davanti al testo, in modo da poter vagliare con acume scientifico le notizie che l'autorevole autore distilla. Sull'attendibilità della storia e degli storici mi sia consentito consigliare un testo oggetto di recente lettura da parte mia, M. BLOCH, *Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien*, Paris, 1993, trad. it. – *Apologia della storia o mestiere di storico* –, Torino, 1969, p. 12-166.

<sup>15</sup>) Sull'argomento, l'autore si è così espresso: «la omissione di *Neto* è una pura svista dovuta all'importanza scarsa della città nel presente e nel passato. Ciò mostra che sulla precisione assoluta di Cicerone non è da fare troppo assegnamento» (G. DE SANCTIS, *Storia dei romani*, III.2, Torino, 1916, p. 348).

<sup>16</sup>) Cic., *Verr.* 2.5.56.

<sup>17</sup>) Cic., *Verr.* 2.3.12 e 2.5.56.

<sup>18</sup>) Non è chiaro se per *Netum* l'obbligazione di versare le decime nascesse proprio dal *foedus* o da una consuetudine, ipotesi – quest'ultima – verso la quale sembra doversi propendere. Sul punto si veda A. PINZONE, *Sulle civitates foederatae di Sicilia: problemi di storia e cronologia*, cit., p. 353-379.

Invece in Cic., *Verr.* 2.5.56, l'attenzione è posta sulla questione relativa all'obbligo per le città confederate di fornire, come consuetudine, il cd. '*frumentum imperatum*'<sup>19</sup>, e ciò sembra essere indicato dall'attenta scelta delle parole usate dall'Arpinate, che in questa sede usa a più riprese la parola '*frumentum*', mentre nel passo precedente è chiaro nell'indicare solo e unicamente il termine '*decumae*'<sup>20</sup>.

Alla luce di queste riflessioni sembra potersi affermare che – sulla base del dettato delle fonti a nostra disposizione – *Netum* fosse in tutto e per tutto una città confederata al pari di *Messana* e *Tauromenium*<sup>21</sup> con cui sembra con-

<sup>19</sup>) Fattispecie completamente diversa rispetto all'obbligazione decumana sotto molteplici aspetti per procedure e forme, siffatta obbligazione gravava non solo sulle città confederate ma anche sulle città censorie e decumane. Come noto il '*frumentum imperatum*' era una sottospecie della categoria più generale del '*frumentum emptum*', al quale i governatori ricorrevano in caso di necessità e che consisteva nell'acquisto forzoso o nella requisizione del grano. A tal proposito famosa è la vicenda raccontata da Cicerone i cui protagonisti furono Verre e la città di Halaesa (Cic., *Verr.* 3.73.170-172: '*Et quoniam de illa faeneratione satis dictum est, nunc de hac tota pecunia aversa, quaeso, cognoscite. Siciliae civitates multae sunt, iudices, ornatae atque honestae, ex quibus in primis numeranda est civitas Halaesina; nullam enim reperietis aut officii fidelioerem aut copiis locupletioerem aut auctoritate graviorem. Huic iste in annos singulos cum sexagena milia tritici modium imperavisset, pro tritico nummos abstulit, quanti erat in Sicilia triticum; quos de publico nummos acceperat, retinuit omnis. Obstipui, iudices, cum hoc mihi primum Halaesae demonstravit in senatu Halaesinorum homo summo ingenio, summa prudentia, summa auctoritate praeditus, Halaesinus Aeneas, cui senatus dederat publicam causam ut mihi fratricue meo gratias ageret, et simul qui nos ea quae ad iudicium pertinerent doceret. Demonstravit banc istius consuetudinem ac rationem fuisse: quod omnis frumenti copia decumarum nomine penes istum esset redacta, solitum esse istum pecuniam cogere a civitatibus, frumentum improbare, quantum frumenti esset Romam mittendum, tantum de suo quaestu ac de sua copia frumenti mittere. Posco rationes, inspicio litteras, video frumenti granum Halaesinos, quibus sexagena milia modium imperata erant, nullum dedisse, pecuniam Volcatio, Timarchidi, scribae dedisse: reperio genus huius modi, iudices, praedae, ut praetor, qui frumentum emere debeat, non emat sed vendat, pecunias, quas civitatibus distribuere debeat, eas omnis avertat atque auferat. Non mihi iam furtum, sed monstrum ac prodigium videbatur civitatum frumentum improbare, suum probare; cum suum probasset, pretium ei frumento constituere; quod constituisset, id a civitatibus auferre, quod a populo Romano accepisset, tenere').*

<sup>20</sup>) Un simile ragionamento è stato accennato anche in S. CALDERONE, *Il problema delle città censorie e la storia agraria della Sicilia romana*, in «Kokalos», VI, 1960, p. 4 nt. 3.

<sup>21</sup>) Tuttavia è il caso di notare che *Netum*, nonostante goda dello *status* giuridico di città confederata, subisce un trattamento peggiore rispetto alle altre due città confederate. Infatti, *Netum* è obbligata a fornire la *decuma* a differenza di *Messana* e *Tauromenium* che invece non sono sottoposte a tale obbligo. Ciò non deve apparire come un'anomalia: infatti prendendo in prestito le parole di CALDERONE, *Il problema delle città censorie e la storia agraria della Sicilia romana*, cit., p. 5 nt. 3, «nessun rapporto intercorreva tra la condizione di *civ. foederata* e l'obbligazione decumana; nessun testo ce ne fa fede». D'altronde non credo ci si possa sorprendere del fatto che un trattato possa essere diverso dall'altro, essendo frutto della trattativa esclusiva tra due città o stati, la quale può essere – e in effetti lo è – influenzata da molteplici fattori economici, religiosi, politici e militari.

dividere un'assoluta identità giuridica<sup>22</sup>, pur non godendo di un eguale trattamento fiscale e tributario, e che dai due passi ciceroniani non emerge nessuna contraddizione dal momento che trattano aspetti differenti della regolamentazione tributaria legata alle tre *civitates foederatae*.

Qualche dubbio, tuttavia, residua in relazione all'esatta datazione del *foedus* netino, dal momento che dottrina maggioritaria propone una datazione intorno al 212 a.C.<sup>23</sup>, mentre il Calderone e il Manganaro hanno proposto rispettivamente l'età della prima guerra punica<sup>24</sup> e l'età rupiliana<sup>25</sup>.

A tal proposito risulta difficile prendere posizione, anche se una datazione più antica come quella proposta dallo Schmitt è – a mio avviso – preferibile dal momento che la politica dei trattati è sicuramente la prima che Roma mise in atto nel corso della sua lunga storia di conquiste. In proposito ha ben reso l'idea il Pinzone, che ha parlato dei tre trattati di *Messana*, *Tauromenium* e *Netum* come di veri e propri residuati<sup>26</sup>.

3. Su *Leontini* e il suo *status* giuridico si dispone di un duplice gruppo di notizie: il primo è rappresentato da Cic., *Verr.* 2.3.109<sup>27</sup>, 2.3.116<sup>28</sup>, 2.3.149<sup>29</sup>, do-

---

<sup>22</sup> Sia ben chiaro che, come accennato nella nota precedente, identità giuridica non vuol dire parità di trattamento. In questa prospettiva non deve apparire come un'anomalia il fatto che *Netum* – a differenza delle altre due città confederate – fosse costretta a versare la *decuma*.

<sup>23</sup> Per tutti si veda H.H. SCHMITT, *Die Staatsverträge des Altertums*, Munich, 1969, p. 526-527.

<sup>24</sup> S. CALDERONE, *Problemi dell'organizzazione della provincia di Sicilia*, in «Kokalos», X-XI, 1964-1965, p. 87-93.

<sup>25</sup> G. MANGANARO, *Città di Sicilia e santuari panellenici nel III e II sec. a.C.*, in «Historia», XIII, 1964, p. 416-439.

<sup>26</sup> A. PINZONE, *La 'romanizzazione' della sicilia occidentale in età repubblicana*, in «Atti Terza Giornata Internazionale di Studi sull'area elima», Pisa, 2000, p. 850.

<sup>27</sup> Cic. *Verr.* 2.3.109: *Verum, uti dixi, ratio certa est Aetnensium et publicis et privatis litteris consignata. Meae diligentiae pensum magis in Leontino agro est exigendum propter hanc causam, quod ipsi Leontini publice non sane me multum adiuverunt; neque enim eos isto praetore hae decumanorum iniuriae laeserunt, potius etiam, iudices, adiuverunt. Mirum fortasse hoc vobis aut incredibile videatur, in tantis aratorum incommodis Leontinos, qui principes rei frumentariae fuerint, expertis incommodorum atque iniuriarum fuisse. Hoc causae est, iudices, quod in agro Leontino praeter unam Mnasistrati familiam glebam Leontinorum possidet nemo. Itaque Mnasistrati, hominis honestissimi atque optimi viri, testimonium, iudices, audistis: ceteros Leontinos, quibus non modo Apronius in agris sed ne tempestas quidem ulla nocere potuit, expectare nolite: etenim non modo incommodi nihil ceperunt, sed etiam in Apronianis illis rapinis in quaestu sunt compendioque versati*'.

<sup>28</sup> Cic., 2.3.116: *Professio est agri Leontini ad ingerum xxx; haec sunt ad tritici medimnum xc, id est mod. dxxx; deductis tritici mod. ccxvi, quanti decumae venierunt, reliqua sunt tritici cccxxiii. Adde totius summae dxxx milium mod. tris quinquagesimas; fit tritici mod. xxxiicc (ab omnibus enim ternae*



ve Cicerone passa a parlare della decumana *Leontini* dopo aver parlato dei so-  
prusi subito dagli abitanti di Etna.

Nei passi citati, Cicerone riferisce sulla ‘*professio iugerum*’ di *Leontini*, sui  
metodi di aggiudicazione delle decime che avvenivano a Siracusa e sulle scorret-  
tezze commesse da Apronio in danno degli abitanti. Queste notizie sembrereb-  
bero indicare senza dubbio che *Leontini* vada classificata tra le città decumane.

Tuttavia, oltre che nei passi appena citati, di *Leontini* e del suo *status* giuridico  
si fa menzione anche in Cic., *Philip.* 2.17.43 (dove l'autore scrive: ‘*Duo milia iuge-  
rum campi Leontini Sex. Clodio rhetori adsignasti*’), in Liv., *urb. cond.* 24.30.14<sup>30</sup>, in cui  
lo storico patavino informa sulla presa di *Leontini*, e in Cic., *Philip.* 2.39.101<sup>31</sup>  
e soprattutto 3.9.22<sup>32</sup>, dove possiamo leggere chiaramente che l’*ager* assegnato

---

*praeterea quinquagesimae exigebantur); sunt haec iam ad cccx mod. tritici. At ego cccx lucri facta esse  
dixeram; non enim duco in hac ratione eos quibus ternis medimnis non est licitum decidere. Verum ut  
hac ipsa ratione summam mei promissi compleam, ad singula medimna multi HS binos, multi HS sin-  
gulos semis accessionis cogebantur dare, qui minimum, singulos nummos. Minimum ut sequamur, quo-  
niam xc med. duximus, accedant eo novo pessimoque exemplo HS xc’.*

<sup>29)</sup> Cic., 2.3.149: ‘*Negare hoc, nisi forte negare omnia constituisti, nullo modo potes; palam res  
gesta est maximo conventu Syracusis; testis est tota provincia, propterea quod undique ad emendas decum-  
as solent eo convenire. Quod sive fateris sive convinceris, quot et quam manifestis in rebus tenere non  
vides? Primum tuam rem illam et praedam fuisse; nam si ita esset, cur tu Apronium malebas, quem  
omnes tuum procuratorem esse in decumis, tuum negotium agere loquebantur, quam Minucium decumas  
agri Leontini sumere? Deinde immensum atque infinitum lucrum esse factum; nam si xxx tu commotus  
non esses, certe hoc idem lucri Minucius Apronio libenter dedisset, si ille accipere voluisset’.*

<sup>30)</sup> Liv. 24.30.14: ‘*Marcellus cum omni exercitu profectus in Leontinos Appio quoque accito ut  
altera parte adgrederetur, tanto ardore militum est usus ab ira inter condiciones pacis interfectae stationis  
ut primo impetu urbem expugnarent. Hippocrates atque Epicycles postquam capi muros refringique por-  
tas videre, in arcem sese cum paucis receperunt; inde clam nocte Herbesum per fugiunt. Syracusanis octo mi-  
lium armatorum agmine profectis domo ad Mylan flumen nuntius occurrit captam urbem esse, cetera fal-  
sa mixta veris ferens: caedem promiscuam militum atque oppidanorum factam nec quicquam puberum  
arbitrari superesse; direptam urbem, bona locupletium donata. ad nuntium tam atrocem constitit agmen  
concitatisque omnibus duces – erant autem Sosis ac Dinomenes – quid agerent consultabant. terroris spe-  
ciem haud vanam mendacio praebuerant verberati ac securi percussi transfugae ad duo milia hominum;  
ceterum Leontinorum militumque aliorum nemo post captam urbem violatus fuerat suaque omnia eis, ni-  
si quae primus tumultus captae urbis absumperat, restituebantur. nec ut Leontinos irent, proditos ad  
caedem commilitones querentes percelli potuere, nec ut eodem loco certiore nuntium exspectarent’.*

<sup>31)</sup> Cic., *Philip.* 2.39.101: ‘*Cui tu urbi minitaris. Utinam conere, ut aliquando illud ‘paene’  
tollatur! At quam nobilis est tua illa peregrinatio! Quid prandiorum adparatus, quid furiosam vinulen-  
tiam tuam proferam? Tua ista detrimenta sunt, illa nostra. Agrum Campanum, qui cum de vectigalibus  
eximebatur, ut militibus daretur, tamen infligi magnum rei publicae vulnus putabamus, hunc tu com-  
pransoribus tuis et conlusoribus dividebas. Mimos dico et mimas, patres conscripti, in agro Campano  
collocatos. Quid iam querar de agro Leontino? quoniam quidem hae quondam arationes Campana et  
Leontina in populi Romani patrimonio grandiferae et fructuosae ferebantur. Medico tria milia iugerum;  
quid, si te sanasset? rhetori duo; quid, si te desertum facere potuisset? Sed ad iter Italiamque redeamus’.*

<sup>32)</sup> Cic., *Philip.* 3.9.22: ‘*Nulla contumelia est quam facit dignus. Primum quid est ‘dignus’? nam  
etiam malo multi digni, sicut ipse. An ‘quam facit is, qui cum dignitate est’? Quae autem potest esse maior?*

da Antonio si trova ‘in agro publico campi Leontini’.

Orbene, come conciliare questo duplice gruppo di fonti che descrivono *Leontini* prima decumana e poi censoria?

E’ evidente che allo stato delle fonti risulta difficile formulare qualcosa di più che una semplice ipotesi, e infatti la dottrina è tutt’altro che concorde nell’individuare lo *status* giuridico della cittadinanza siracusana, ad esempio che *Leontini* fosse decumana è stato affermato, tra gli altri, dal Ciccotti<sup>33</sup> e dallo Zielinski<sup>34</sup>; altri, tra cui possiamo citare il Weber<sup>35</sup>, il Pareti<sup>36</sup> e il Carcopino<sup>37</sup> l’hanno definita censoria, convinti del fatto che Cicerone abbia semplicemente commesso un errore nell’inserire *Leontini* tra le città decumane.

Singolare in proposito è la posizione dell’Holm, il quale ha sostenuto – a dire il vero senza il conforto di alcuna fonte – che l’*ager Leontinus* citato nelle *Philippicae* non coincide con il territorio della città di *Leontini* ma sarebbero due territori confinanti in diversa condizione giuridica, censorio uno, decumano l’altro<sup>38</sup>.

Da segnalare anche l’interpretazione del Mazza – a mio avviso non condivisibile perché presuppone un’atecnicità che non appare propria delle fonti –, il quale ha ritenuto la contraddizione dei testi a nostra disposizione derivante dal fatto che, nonostante l’*ager* leontino fosse decumano, nei testi verrebbe anche considerato come *publicus* in virtù del fatto che si tratta comunque di suolo provinciale e perciò pur sempre soggetto al potere di Roma<sup>39</sup>.

Ora, preso atto dell’insanabile (apparente) contraddizione fra le fonti a nostra disposizione e delle non pienamente soddisfacenti interpretazioni fornite dalla dottrina citata, si cercherà di indagare su quali siano le ragioni che potrebbero aver portato ad un tutt’altro che improbabile mutamento della condizione

---

*Quid est porro ‘facere contumeliam’? quis sic loquitur? Deinde: ‘nec timor, quem denuntiat inimicus’. Quid ergo? ab amico timor denuntiari solet? Horum similia deinceps. Nonne salius est mutum esse quam, quod nemo intellegat, dicere? En, cur magister eius ex oratore arator factus sit, possideat in agro publico [populi Romani] campi Leontini duo milia iugerum immunia, ut hominem stupidum magis etiam infatuet mercede publica’.*

<sup>33</sup> E. CICCOTTI, *Il processo di Verre: un capitolo di storia romana*, Milano, 1895, p. 61.

<sup>34</sup> TH. ZIELINSKI, *Verrina*, in «Philologus», LII, 1893, p. 274 ss.

<sup>35</sup> M. WEBER, *Römische Agrargeschichte*, Stuttgart, 1891, trad. it. – *Storia agraria romana* –, Milano, 1968, p. 604.

<sup>36</sup> L. PARETI, *Storia di Roma e del mondo romano*, II, cit., p. 426.

<sup>37</sup> J. CARCOPINO, *Le loi de Hiéron et les Romains*, Paris, 1912, p. 229. Il Carcopino è addirittura convinto che *Leontini* sia l’unica città censoria, a dispetto della *communis opinio* che vuole un gruppo di circa ventisei città.

<sup>38</sup> A. HOLM, *Geschichte Siziliens im Altertum*, III, Leipzig, 1898, p. 378.

<sup>39</sup> M. MAZZA, *Terra e lavoratori nella Sicilia tardorepubblicana. Genesi di un modo di produzione*, in *La fatica dell’uomo. Schiavi e liberi nel mondo romano*, Catania, 1986, p. 16 ss.

giuridica dell'agro leontino dal tempo di Verre a quello delle *Philippicae*.

In tal senso, già verso la fine del XIX secolo, lo Zielinski aveva avanzato l'ipotesi che *Leontini* abbia conosciuto una conversione da decumana in censoria<sup>40</sup>. L'ipotesi, come detto, non è di per sé da scartare, mentre inaccettabili – e in tal senso la dottrina concorda largamente – sono invece le ragioni che secondo lo Zielinski avrebbero determinato la trasformazione giuridica della cittadinanza siciliana, che secondo l'autore sono da rinvenirsi in un profondo cambiamento della politica estera di Roma nei confronti delle sue province.

Tuttavia, com'è già stato fatto notare<sup>41</sup>, la trasformazione – peggiorativa – dell'*ager decumanus* in *ager censorius* ipotizzata dallo Zielinski sarebbe contrastante con l'evoluzione inversa – quindi migliorativa – dei rapporti tra Roma e la Sicilia, caratterizzati dalla progressiva concessione dello *ius Latinum* prima e della cittadinanza romana poi.

Quindi, se non condivisibili sono le ragioni ipotizzate dallo Zielinski, di certo interessante è la possibilità che lo *status* di *Leontini* abbia subito una qualche modificazione nel corso del tempo.

Tale modificazione è – probabilmente – da rintracciare nel mutato quadro socio-economico venutosi a creare in seguito alla cd. crisi del grano che investì in quegli anni l'economia siciliana<sup>42</sup> e che ebbe come risultato l'abbandono dei terreni da parte dei coltivatori<sup>43</sup> e la conseguente naturale trasformazione in *ager publicus* di quei terreni che una volta erano decumani<sup>44</sup>.

In tale mutato scenario socio-economico, l'acquisizione dello *status* di *ager publicus* da parte dei campi abbandonati è conseguenza giuridica inevitabile e non una scelta politica di Roma. L'applicazione della *locatio censoria* rappresenta poi solo una logica risposta del governo centrale alla mutata situazione economica siciliana, in cui il raccolto dei cereali non rappresenta più il motore pulsante ma soltanto un retaggio perduto.

In un simile contesto non avrebbe avuto più senso applicare la *decuma* ad un territorio abbandonato e ormai privo di produzione granaria: assai più ragionevole convertire l'antico tributo di Ierone II<sup>45</sup> – e con esso la qualificazione giuridica del fondo – in un'imposta, modellata sull'esempio della *locatio censoria*, parametrata non più sulla produzione agricola bensì sull'estensione dei terreni.

---

<sup>40</sup>) Così ZIELINSKI, *Verrina*, cit., p. 274 ss.

<sup>41</sup>) CALDERONE, *Il problema delle città censorie*, cit., p. 25.

<sup>42</sup>) In proposito si veda M. MAZZA, *Economia e società nella Sicilia romana*, in «Kokalos», XXVI-XXVII, 1981, p. 292-352.

<sup>43</sup>) CALDERONE, *Il problema delle città censorie*, cit., p. 24.

<sup>44</sup>) In tal senso si veda anche CALDERONE, *Il problema delle città censorie*, cit., p. 24.

<sup>45</sup>) Cfr. *supra*, nt. 6.

4. Vediamo ora quali sono le conclusioni che – allo stato delle fonti – possono essere formulate, con la precisa consapevolezza che solo nuove e illuminanti scoperte epigrafiche potranno dipanare completamente i dubbi che aleggiavano intorno allo *status* delle due cittadinanze siciliane.

In relazione alla cittadinanza di *Netum* – palesemente confederata in Cic., *Verr.* 2.5.56 – ciò che destabilizza è, riprendendo quanto detto<sup>46</sup>, la sua assenza in Cic., *Verr.* 2.3.12, che sembra escluderla dal novero delle città confederate. Tuttavia si è già osservato come nei due passi ciceroniani si ponga l'attenzione su questioni assai diverse: il primo affronta il tema delle città obbligate alla corresponsione della *decuma*, mentre il secondo tratta aspetti legati all'obbligazione del *frumentum imperatum*.

Quanto detto sembra permetterci di affermare – con tutte le cautele del caso – che *Netum* fosse in tutto e per tutto una città confederata, sebbene il suo *foedus* fosse differente<sup>47</sup> rispetto a quelli che regolavano i rapporti di Roma con *Messana* e *Tauromenium*.

Molto più incerta è invece la condizione giuridica di *Leontini* e, sebbene alcune interpretazioni fornite dalla dottrina appaiano assai interessanti e a volte convincenti, non possiamo far altro che sperare in nuove scoperte epigrafiche che possano in qualche modo rendere meno incerta la collocazione di *Leontini* nel più vasto quadro relativo all'assetto amministrativo e tributario della Sicilia romana.

Allo stato attuale ciò che possiamo affermare con certezza è che nelle *Verrine* troviamo una *Leontini* palesemente decumana, mentre nelle *Philippicae* – quindi circa ventisei anni dopo considerando il tempo intercorso tra l'età di Verre e il 44 a.C. – la situazione appare mutata e ci troviamo di fronte ad una *Leontini* censoria.

Se si tratta di un mutamento – giuridico o di fatto – della qualificazione dello stesso territorio<sup>48</sup>, di una semplice imperfezione ciceroniana<sup>49</sup> o di due territori diversi<sup>50</sup> non possiamo affermarlo con certezza, anche se viste le osservazioni avanzate dalla dottrina precedente e qui riprese sotto un diverso angolo visuale<sup>51</sup>, non sembra azzardato ipotizzare che il mutamento della situazione economica siciliana abbia portato all'abbandono e alla conseguente modificazione dello *status* giuridico dei territori interessati, trasformandoli da decumani in censorii.

---

<sup>46</sup>) Cfr. *supra*, § 2.

<sup>47</sup>) Si è già sottolineato come ad eguale *status* giuridico non è necessario che ne derivi un eguale trattamento fiscale o tributario: cfr. *supra*, nt. 21.

<sup>48</sup>) Cfr. *supra*, § 3.

<sup>49</sup>) MAZZA, *Terra e lavoratori nella Sicilia tardorepubblicana*, cit. p. 16 ss.

<sup>50</sup>) HOLM, *Geschichte Siziliens im Altertum*, cit., p. 378.

<sup>51</sup>) ZIELINSKI, *Verrina*, cit. p. 274 ss.